

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione degli interventi*

1. Gli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge n. 190 del 2014, per i quali il medesimo articolo ha autorizzato la spesa di complessivi euro 5,5 milioni, sono individuati negli interventi finalizzati al recupero, al restauro conservativo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico, nonché negli interventi relativi a progetti culturali elaborati da enti locali, finalizzati alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale e storico.

2. La selezione dei singoli progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 è effettuata dal Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che provvede a tal fine all'emanazione dei necessari provvedimenti attuativi. Con apposite convenzioni o accordi stipulati tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i soggetti proponenti sono, altresì, stabilite le modalità di finanziamento dei progetti.

Art. 2.

*Disposizioni finanziarie*

1. Con successivi provvedimenti si provvede alla richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzata al trasferimento delle risorse a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2015

*Il Ministro  
delle infrastrutture  
e dei trasporti*  
DELRIO

*Il Ministro dei beni  
e delle attività culturali  
e del turismo*  
FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2015  
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  
registro n. 1, foglio n. 3560

15A09400

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 4 dicembre 2015.

**Sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari per l'accesso alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui al decreto 15 ottobre 2014.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, così come modificato ed integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede una dotazione finanziaria complessiva per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto stesso pari a euro 150.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e che tali risorse possano essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie ovvero dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto, altresì, in particolare, l'articolo 9, comma 5, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e che il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Visto, inoltre, in particolare, l'articolo 13, comma 3, del predetto decreto 15 ottobre 2014, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico può istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di



un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto, al fine di garantire la quota di finanziamento agevolato richiesto dalle imprese a titolo di anticipazione, in alternativa alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 aprile 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 5 maggio 2015 e oggetto di comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015, come rettificato con decreto direttoriale 28 maggio 2015, con il quale, in attuazione del citato decreto ministeriale 15 ottobre 2014, sono stati definiti i termini e i modelli per la presentazione delle istanze preliminari e delle domande di agevolazioni, nonché indicate le modalità di applicazione dei criteri di valutazione previsti dai decreti ministeriali medesimi;

Visto l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che le istanze preliminari di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014 possono essere presentate dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 25 giugno 2015;

Visto l'articolo 4, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che il Comitato, di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, esamina le istanze preliminari secondo l'ordine di ricevimento ed esaminando nella medesima seduta le istanze presentate nella stessa settimana, che il Comitato medesimo trasmette i propri giudizi complessivi sintetici al Ministero dello sviluppo economico e che quest'ultimo pubblica tali giudizi sul proprio sito internet entro tre giorni lavorativi dal pronunciamento ai fini della successiva presentazione, da parte delle imprese interessate, delle domande di agevolazione;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 5, del predetto decreto direttoriale 30 aprile 2015, che prevede che il Direttore generale per gli incentivi alle imprese, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, può disporre la sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari, qualora le agevolazioni richieste con le istanze preliminari medesime e con le domande già presentate raggiungano un ammontare tale da far ragionevolmente presupporre, anche in esito alle relative valutazioni istruttorie, un esaurimento delle risorse disponibili;

Effettuata una stima delle agevolazioni concedibili sulla base dei costi complessivi esposti nelle istanze preliminari e nelle domande pervenute e tenuto conto dei dati medi di rinunce, istruttorie negative e riduzioni dei costi ammissibili in fase istruttoria rilevati per il bando relativo ai progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020" di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2013;

Effettuata, altresì, una stima della riduzione media del contributo alla spesa concedibile per effetto del punteggio attribuibile ai progetti presentati sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all'allegato n. 12 del più volte citato decreto direttoriale 30 aprile 2015;

Considerato che, sulla base delle stime anzidette, al fine del rispetto del vincolo delle risorse disponibili, al netto dell'accantonamento di una quota pari al 2 per cento della dotazione medesima da destinare all'istituendo fondo relativo allo strumento di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, risulterebbero valutabili domande con un costo esposto complessivamente pari a non più di 280 milioni di euro;

Considerato che i costi complessivi delle istanze preliminari e delle domande presentate alle ore 19.00 del 4 dicembre 2015 e, quindi, sono pari a circa 328 milioni di euro e, quindi, superano il suddetto ammontare;

Considerata l'opportunità di sospendere temporaneamente la presentazione di ulteriori istanze preliminari per evitare la predisposizione di domande di agevolazione che rischierebbero di non poter essere soddisfatte, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, è disposta, a partire dalle ore 19,00 del 4 dicembre 2015, la sospensione dei termini di presentazione delle istanze preliminari di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014 recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana".

2. I termini di cui al comma 1 saranno tempestivamente riaperti qualora, per le istanze preliminari già presentate, dovessero risultare disponibili risorse finanziarie in esito alle valutazioni del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, e, successivamente, in esito al fabbisogno delle relative domande di agevolazioni effettivamente presentate, nonché alle relative valutazioni istruttorie da parte del Soggetto gestore.

3. Ai fini della concessione delle agevolazioni, rimane fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, richiamato dall'articolo 9, comma 5, del decreto ministeriale 15 ottobre 2014, in ordine al diritto alle agevolazioni da parte dei soggetti proponenti esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4. I termini di cui al comma 1 saranno parimenti riaperti qualora le attuali risorse finanziarie disponibili dovessero essere integrate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 ottobre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico <http://www.mise.gov.it/>.

Roma, 4 dicembre 2015

*Il direttore generale: SAPPINO*

15A09350

